

COMUNE DI MONZA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 ottobre 1993 integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, aggiornato con il D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610

REGOLAMENTO DEL PIANO

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art1 Quadro normativo di riferimento	4
Art 2 Oggetto ed ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari.....	4
Art 3 Criteri e definizioni generali.....	5
Art 4 Finalità ed obiettivi	6
CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA	8
Art 5 Tipologia degli impianti.....	8
Art 6 Identificazione, caratteristiche, norme tecniche.....	9
Art 7 Quantità.....	13
Art 8 Ubicazione.....	13
Art 9 Zonizzazione.....	14
Art 10 Autorizzazioni: presupposti ed autorità competente per il rilascio.....	14
Art 11 Modalità presentazione richiesta di autorizzazione	15
Art 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione	16
Art 13 Concessioni: presupposti ed iter per l'affidamento	17
Art 14 Aree sottoposte a vincolo.....	18
Art 15 Durata autorizzazioni	19
Art 16 Variazioni	19
Art 17 Anticipata rimozione degli impianti	19
Art 18 Impianti privati per le affissioni dirette.....	20
Art 19 Impianti pubblici concessi in uso a privati.....	20
Art 20 Impianti posati lungo o in vista delle strade su suolo o beni pubblici.....	20
Art 21 Impianti temporanei, striscioni, assimilati	21
Art 22 Limitazioni e divieti	21
Art 23 Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi, regolamenti, autorizzazioni, concessioni ..	22
Art 24 Sanzioni amministrative ed accessorie	22
Art 25 Norme transitorie	23
Art 26 Entrata in vigore	23
CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI	25
Art 27 Tipologia degli impianti.....	25
Art 28 Identificazione, caratteristiche, norme tecniche.....	25
Art 29 Quantità e ripartizione.....	25
Art 30 Ubicazione.....	26

Art 31 Zonizzazione	26
Art 32 Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio	27
Art 33 Affissione manifesti istituzionali	27
Art 34 Affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociali.....	27
Art 35 Affissione manifesti commerciali	27
Art 36 Affissione manifesti funebri	28
Art 37 Affissione manifesti elettorali.....	28
Art 38 Affidamento a privati del servizio dell'espletamento materiale del servizio.....	28
Art 39 Affissione abusiva di manifesti: sanzioni amministrative ed accessorie.....	28
Art 40 Norme transitorie	29
Art 41 Entrata in vigore	29
ALLEGATO I - UBICAZIONE SPAZI PER L'AFFISSIONE DEI MANIFESTI ELETTORALI	30

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art1 Quadro normativo di riferimento

Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le norme del vigente Regolamento edilizio.

Sono peraltro subordinate alle Norme Tecniche Attuative del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Lambro (art. 33, comma 4) ed all'art. 27.20 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore nonché alla Delibera della Giunta Comunale n. 906 del 23/06/1993 relativa alla Perimetrazione dei Centri abitati.

Art 2 Oggetto ed ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il presente Piano individua, nel rispetto delle tipologie e delle prescrizioni stabilite per ciascun tipo di mezzo pubblicitario dalle norme ex Art. 1 del presente Capo:

- al Capo II, la dislocazione sul territorio comunale dei mezzi destinati alla pubblicità esterna privata;
- al Capo III, la dislocazione sul territorio comunale dei mezzi destinati alle pubbliche affissioni.

Agli effetti del presente Piano, si intendono impianti pubblicitari quelli come tali definiti nell'art. 47 commi 7 ed 8 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Il presente Piano regola la distribuzione e la tipologia degli impianti pubblicitari (ad eccezione delle insegne di esercizio e delle targhe professionali purché realizzate nelle misure previste da leggi e regolamenti e sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie) e di quelli destinati alle pubbliche affissioni, sul territorio urbano di competenza di questo Comune, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nonché delle esigenze della circolazione, del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici.

Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente piano la segnaletica turistica e di territorio ex Art. 134 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada per la cui collocazione è competente l'Ufficio Viabilità e Traffico / la Polizia Municipale. Tali strutture non sono infatti da considerare mezzi pubblicitari, vista la Risoluzione Min. Fin.

n.48/E/IV/7//609 del 1 aprile 1996, ove conformi alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione.

Sono altresì escluse dal presente Piano le localizzazioni vietate dagli artt. 14 e 22 del presente Piano.

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il presente Piano, osservato quanto stabilito dell'art. 22, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni o a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

Nell'interno dei centri abitati, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali o in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario, il presente Piano prevede:

- a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite, nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 6, e per quanto possibile, individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
- b) le tipologie generali e le dimensioni massime dei cartelli e degli impianti pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

Il piano comprende altresì i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili, conformemente alle disposizioni di legge in particolare quelle inerenti il codice della strada.

Art 3 Criteri e definizioni generali

Il presente Piano generale degli impianti pubblicitari è articolato in tre Capi, dedicati rispettivamente alle Disposizioni generali, alla Pubblicità esterna privata, ed alle Pubbliche affissioni.

Fondamento del Piano è la suddivisione del centro abitato tra aree di maggiore o minore tutela per particolari esigenze di natura ambientale, paesaggistica e architettonica; una razionalizzazione e redistribuzione delle varie tipologie di impianti tra le diverse parti del territorio comunale, distinguendo tra centro storico, località centrali, semicentrali e periferiche e di nuovo sviluppo sotto il profilo abitativo e commerciale è risultanza dell'applicazione dei criteri distributivi differenziati per aree.

Parte integrante del Piano è l'Abaco delle distanze che riporta le tipologie, le destinazioni d'uso, i formati dimensionali nonché le distanze da osservarsi in quanto deroghe al nuovo Codice della Strada ai fini di una corretta collocazione.

Art 4 Finalità ed obiettivi

Obiettivo primario del presente regolamento è definire la normativa relativa all'inserimento di impianti e mezzi pubblicitari entro i confini comunali. L'insieme delle norme ha come finalità qualificante l'introduzione di elementi di garanzia relativamente ai temi:

sicurezza

decoro

funzionalità

Sicurezza: L'insieme delle norme è stato concepito per garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto riguarda la circolazione veicolare sia quella pedonale, e una particolare attenzione è stata posta ai loro aspetti più propriamente visivi, oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico ai quali la progettazione e ubicazione dovranno conformarsi.

Decoro: La presente disciplina per l'inserimento di mezzi pubblicitari, per i principi stessi a cui ci si è ispirati nella sua formulazione (tra i quali, preminente, quello della compatibilità ambientale), garantisce del fatto che detti mezzi non si pongano, sul territorio, come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umanizzato, ma al contrario, ove possibile, e specie nell'ambito del contesto cittadino, diventino, quali elementi di arredo, occasione di arricchimento del panorama urbano, ponendo particolare attenzione alle aree in prossimità degli edifici destinati al culto ed a quelli di uso pubblico.

A questo scopo, in assenza del Piano Distributivo degli Impianti, dovrà essere posta particolare cura da parte degli Uffici Tecnici, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

Funzionalità: Grande attenzione sarà posta al tema della fruibilità del contesto urbano, al fine di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano detrimento ad un funzionale uso del territorio andando invece, ove possibile, ad aumentarne la fruibilità disciplinando o vietando l'inserimento di detti elementi.

Il regolamento ha altresì lo scopo di costituire lo strumento operativo per la redazione del progetto distributivo della pubblicità e di consentire il corretto inserimento dei mezzi pubblicitari sul territorio comunale, nell'ambito della quantità programmata con

apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

Art 5 Tipologia degli impianti

Ai fini del presente regolamento viene definito mezzo pubblicitario qualunque struttura di supporto rigida o no, idonea ad esporre messaggi pubblicitari in genere, propagandistici, reclamistici, informativi, ubicazionali, con esplicita esclusione delle insegne di esercizio, targhe professionali e simili, nonché di tutta la segnaletica stradale così come definita all'Art. 39 D.Lgs. 285/92, Art 134 D.P.R. 495/92 e Art. 37 D.P.R. 610/96.

Si riportano le definizioni previste all'art. 37 D.P.R. 610/96 a titolo esemplificativo.

Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. . Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce «striscione, locandina o stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

... *omissis*... .

Le definizioni sopra riportate sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, con particolare rilievo per la sicurezza stradale.

A titolo riassuntivo si riportano le tipologie di supporti pubblicitari la cui installazione è ammessa all'interno del territorio comunale di Monza:

- Frecce di segnalazione
- Orologi
- Pensiline fermata bus
- Paline fermata bus
- Transenne
- Quadri toponomastici
- Quadri supportanti indicazioni relative alle temperature, data, ora ecc.
- Panchine
- Cestini portarifiuti
- Raccoglitori per rifiuti differenziati di medie dimensioni
- Fioriere
- Tabelle su pali della pubblica illuminazione
- Display
- Trespoli per la distribuzione volantini

Art 6 Identificazione, caratteristiche, norme tecniche

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre disposizioni meno restrittive, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative a:

forma e colore

materiali

strutture

distanze

illuminazione

posizionamento

durata

FORMA E COLORE

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

MATERIALI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi, con specifico riferimento al D. M. 12-02-82 ai fini del quale il Comune rientra nella zona 2 di cui al comma 2.3.3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate, in conformità all'art. 23 D.Lgs. 285/92 nonché all'art. 51 D.P.R. 495/92 e succ. modif. ed int., per la posa o installazione di impianti pubblicitari, saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione della misurazione, inoltre le distanze minime relative a semafori, monumenti e opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare.

ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

Solo all'interno dei centri abitati, nel caso di impianti luminosi o illuminati, tutte le distanze indicate nel presente regolamento dovranno essere aumentate del 50%.

POSIZIONAMENTO

E' vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale secondo le modalità di cui all'articolo 20 D.Lgs. 285/92.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di 50 metri;

per ciascun segnale verticale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso, libero da ostacoli per una corretta visibilità, secondo le modalità di cui all'articolo 79 D.P.R. 495/92 e succ. modif. ed integ.

E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Gli impianti posizionati diagonalmente rispetto alle strade (né paralleli né perpendicolari) dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive previste.

DURATA

Impianti pubblicitari temporanei

Si intende impianto pubblicitario temporaneo, il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non abbia carattere di oggettiva stabilità e che comunque sia di durata in opera non superiore a 3 mesi.

Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere e le specifiche autorizzazioni rilasciate dall'ufficio competente. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui e' stata classificata la località ai fini dell'applicazione del pagamento del diritto. Tali spazi che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria.

La pubblicità effettuata da soggetti privati su ponteggi di cantiere, recinzioni, ed altre strutture di servizio e di pertinenza, dovrà avere la caratteristica di cartello pubblicitario anche illuminato, con dimensione massima di mq.6, ovvero di gigantografia su tela avente dimensioni fuori standard da sottoporre comunque ad approvazione dell'Ufficio competente. Detta pubblicità, potrà essere autorizzata su tutto il territorio comunale, salvo diverse disposizioni dell'Ufficio competente, e comunque posizionata ad un'altezza di oltre metri 3 da terra: al di sotto di tale altezza, l'area è destinata in Via esclusiva al Servizio delle Pubbliche Affissioni.

Impianti pubblicitari permanenti.

Si intende impianto pubblicitario permanente, il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, abbia carattere di oggettiva stabilità e che comunque sia di durata in opera superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione.

All'atto del rilascio della autorizzazione gli Organi Comunali preposti stabiliranno la durata concessa per ogni singola installazione in conformità al Presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- le strutture (montanti o sostegni in genere) dovranno essere realizzate in metallo (Alluminio, Ferro, Ghisa) verniciato con polveri epossidiche, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica in colore grigio ferro o in altro colore a discrezione della Amministrazione comunale;
- i cartelli dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca apribile (siano essi luminosi o no), dovranno essere tamponati con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm. o con policarbonato di spessore minimo 5 mm.
- tutti gli impianti pubblicitari sia istituzionali che commerciali o privati dovranno essere dotati alla sommità di un coronamento in differenti colori, idoneo a segnalare ed identificare le diverse tipologie degli impianti stessi (Istituzionali, commerciali o privati); nel caso di impianti istituzionali il coronamento dovrà recare serigrafato lo stemma del Comune; nel caso di impianti commerciali, il coronamento porterà alla sommità il marchio o logotipo della società appaltatrice della pubblica affissione.

Art 7 Quantità

Le quantità previste all'art. 5 Capo II del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono le seguenti:

Pubblicità esterna privata	Sup. massima ammissibile mq. 4000
Affissione diretta (art. 12 comma III D.L. 507/93)	Sup. massima ammissibile mq. 7500

Art 8 Ubicazione

Ai fini della localizzazione degli impianti e della definizione delle caratteristiche cui devono rispondere i diversi mezzi pubblicitari, il territorio comunale viene ripartito in quattro zone, definite rispettivamente Zone di attenzione, Zone di attenzione attenuata,

Zone a regolamentazione selettiva, Zone a normativa parametrizzata, ed individuate nella planimetria che si allega al presente Piano.

Gli impianti non possono comunque essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi dell'Art. 22 del presente Capo.

I mezzi pubblicitari di cui al presente capo possono essere posizionati in proprietà privata, in proprietà privata soggetta ad uso pubblico, ovvero su suolo pubblico

Art 9 Zonizzazione

Nell'ambito del centro abitato inteso come involucro dei nuclei sopra descritti si individuano le seguenti zone:

- A1 Zone di attenzione: si definiscono zone di attenzione le zone facenti parte di insediamenti di antico impianto, parchi urbani, nonché le aree limitrofe ad emergenze architettoniche (L. 1089/39).
- A2 Zone di attenzione attenuata: sono le zone di edilizia consolidata soggette a normativa di ristrutturazione urbanistica in Piano Regolatore, zone con destinazione prevalente ad attrezzature di pubblico interesse (istruzione, civile, culto), zone verdi e di rispetto ambientale.
- A3 Zone a regolamentazione selettiva: sono le zone contraddistinte da insediamenti prevalentemente residenziali consolidati e le zone di completamento.
- A4 Zone a normativa parametrizzata: sono le zone destinate a nuovi complessi insediativi residenziali, misti, per il terziario (commercio, servizi, alberghi), nonché le zone degli insediamenti consolidati con destinazione prevalente produttiva, anche con caratteristiche commerciali e terziarie.
- B. Zone situate al di fuori del centro abitato: sono le zone esterne alla perimetrazione del centro abitato ed interne ai confini comunali; in tali zone, soggette esclusivamente alla normativa del Codice della Strada, sono previste porzioni di territorio in cui non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari; tali porzioni sono individuate sulla relativa planimetria facente parte integrante del presente Piano.

Art 10 Autorizzazioni: presupposti ed autorità competente per il rilascio

Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 13 del presente Piano, la installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D.L.vo 507/93, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento dell'imposta.

E' altresì soggetta alla preventiva autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata derivante da modifica della ubicazione o del mezzo pubblicitario.

L'autorizzazione viene concessa con provvedimento rilasciato dalla Autorità Comunale competente per la pubblicità, sia annuale che temporanea, realizzata con insegne, targhe, cartelli e altri manufatti finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari, striscioni, stendardi, mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, pannelli luminosi ed altri impianti di pubblicità o propaganda indicati al presente Capo.

La pubblicità effettuata nelle forme suddette deve essere sempre e comunque autorizzata nel caso di esposizione in luoghi aperti al pubblico o comunque da questi percepibile, ad eccezione della pubblicità effettuata negli stadi, negli impianti sportivi e all'interno degli stabili dei centri commerciali, sempre e comunque fatto salvo il pagamento di imposte, diritti e canoni dovuti da vigenti e/o future disposizioni di legge.

La pubblicità immobiliare se, e nel solo caso in cui è effettuata tramite gli appositi cartelli di superficie massima pari a $\frac{1}{4}$ mq., è tacitamente autorizzata ed esente da gravami comunali purché il cartello sia apposto sull'immobile di pertinenza.

Per la pubblicità effettuata per mezzo di impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio, o al patrimonio indisponibile comunale, si rinvia all'art. 13 del presente Capo.

Sulla domanda diretta ad ottenere il provvedimento di autorizzazione alla installazione dell'impianto pubblicitario l'autorità competente provvede entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Nel caso in cui l'autorizzazione debba essere rilasciata previo parere della Commissione Edilizia, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data in cui la Commissione ha espresso il proprio parere. Entro lo stesso termine deve essere comunicato al richiedente l'eventuale diniego motivato.

Art 11 Modalità presentazione richiesta di autorizzazione

Fatto salvo il disposto degli artt. 14 e 18 del presente Capo, chiunque intenda installare o posare sul territorio comunale impianti pubblicitari, ovvero richieda la variazione di quelli già installati, deve farne apposita domanda indirizzata al competente ufficio comunale secondo la modulistica predisposta.

La domanda deve contenere:

- a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;

- b. l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c. la descrizione dell'impianto corredata della necessaria documentazione tecnica con indicazione dei materiali utilizzati, del disegno illustrativo nonché di idonea documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui è inserito il mezzo pubblicitario;
- d. il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune qualora la richiesta di autorizzazione sia relativa a un impianto posto esternamente al perimetro dell'urbano così come definito all'Art. 53 D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- e. il nulla osta del proprietario (ovvero dell'avente diritto) del fondo o dell'immobile interessato all'installazione dell'impianto pubblicitario;
- f. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Piano;
- g. autocertificazione attestante che il manufatto è stato collocato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità (art. 53 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada);
- h. per mezzi luminosi o illuminati - autocertificazione di conformità alle prescrizioni della legge regionale n. 17/2000 recante norme sull'uso di illuminazione esterna e lotta all'inquinamento luminoso.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata della documentazione richiesta al comma precedente, ovvero nel caso in cui l'ufficio ritenga dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento entro venti giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda verrà archiviata d'ufficio, senza ulteriori comunicazioni al richiedente.

Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità dei proprietari.

Art 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

A seguito dell'esame della domanda presentata e previa verifica dei presupposti necessari, l'Autorità Comunale competente rilascia l'autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari richiesti.

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a. verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- b. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c. adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- d. provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino del sito in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune, senza diritto di rimborso alcuno fatto salvo il rimborso dell'imposta per le mensilità versate e non usufruite.

Art 13 Concessioni: presupposti ed iter per l'affidamento

Per la pubblicità effettuata per mezzo di impianti destinati a supportare pubblicità esterna ed affissioni dirette da installarsi su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la Giunta Comunale può concedere a soggetti privati, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare sul territorio comunale, appositi impianti anche con valenza di pubblica utilità.

La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili.

Per la concessione avente ad oggetto impianti di proprietà comunale, ovvero lo sfruttamento a fini pubblicitari di spazi pubblici risultanti dal presente Piano generale degli impianti, il Comune adotta comunque il metodo della assegnazione per lotti e con contratti ad evidenza pubblica.

Il Comune fissa i criteri per la composizione dei lotti in base a criteri di funzionalità ed economicità.

Le aggiudicazioni avvengono per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale svolta sulla base della vigente normativa.

Il richiedente la concessione dovrà provare, al momento della richiesta, la sussistenza della condizione prevista dall'art. 3 comma III del D.Lgs 507/93.

Espletata la procedura di gara secondo la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti pubblici, l'aggiudicatario dovrà garantire l'adempimento degli obblighi

contrattuali con una congrua cauzione. Il rapporto di concessione ha termini e durata certa, comunque non superiore ai nove anni, in ossequio all'Art. 12 R.D. 2440/23. E' vietato il rinnovo tacito del rapporto di concessione in ossequio all'Art.6 L. 537/93. Alla scadenza del termine del contratto di concessione (ovvero alla eventuale chiusura anticipata del rapporto contrattuale) l'Amministrazione procederà ex novo alle assegnazioni mediante apposita procedura di gara. Alle stesse norme è soggetta la pubblicità effettuata negli impianti sportivi di proprietà comunale. In tal caso ogni impianto costituirà un lotto. La pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, comporta, oltre alla corresponsione dell'imposta, il pagamento del canone di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a. verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- b. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c. adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze; provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.

Art 14 Aree sottoposte a vincolo

In ossequio al D.Lgs. 490/99, nell'ambito, in prossimità, o comunque in vista di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico - artistico, è comunque vietato collocare cartelli ed ogni altro mezzo pubblicitario anche in abbinamento ad impianti di servizio.

EMERGENZE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI

Quelle parti del territorio Comunale caratterizzate dalla presenza di edifici storici di valore documentario ed artistico e di emergenze architettoniche e ambientali con le relative pertinenze storiche ma anche quelle emergenze funzionali quali gli edifici destinati al culto; per tali emergenze si seguiranno le indicazioni restrittive indicate successivamente nelle schede allegate dell'abaco come zone A1 anche nel caso in cui le emergenze individuate siano poste all'esterno di essa.

Art 15 Durata autorizzazioni

Gli impianti pubblicitari di cui all'Art. 5 del presente Piano, posati tramite autorizzazione ex Art. 11 del presente Piano, potranno essere mantenuti in opera per una durata massima di ventiquattro mesi, rinnovabile previa presentazione di apposita istanza all'Ufficio Competente.

Per la pubblicità effettuata a mezzo striscioni, locandine e gonfaloni la rimozione deve avvenire entro e non oltre il termine ultimo indicato nell'autorizzazione.

Art 16 Variazioni

Sugli impianti pubblicitari di cui all'Art. 5 del presente Piano ed autorizzati come mezzi di pubblicità permanente è ammessa la sostituzione del messaggio pubblicitario esposto, previa comunicazione all'Ufficio competente e sempre a condizione che non siano alterate in alcun modo la struttura, le caratteristiche dell'impianto, nonché il tipo di esposizione pubblicitaria prevista (affissiva o non affissiva) al momento dell'autorizzazione all'installazione del manufatto.

E' comunque soggetta a nuova ed esplicita autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata, derivante da modifica della tipologia, dimensione, ubicazione dell'impianto pubblicitario o del tipo di esposizione pubblicitaria.

Art 17 Anticipata rimozione degli impianti

L'Amministrazione Comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata, viene esclusa qualunque forma di indennizzo o risarcimento ad esclusione del rimborso dell'imposta per le mensilità non usufruite, con esclusione della mensilità in corso; il rimborso sarà dovuto esclusivamente a compimento, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinanza, della rimozione e del ripristino del sito.

La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente Piano in ordine alla pubblicità abusiva.

Art 18 Impianti privati per le affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia, quantità, distribuzione degli impianti pubblicitari risultante dal presente Piano generale degli impianti, la Giunta comunale può concedere a soggetti privati, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, nei modi ex art.13, la possibilità di collocare sul territorio comunale, impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

Art 19 Impianti pubblici concessi in uso a privati

La Giunta comunale può concedere a soggetti privati, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, nei modi ex art. 13, l'utilizzo di impianti pubblicitari appositamente predisposti di proprietà dell'Amministrazione, per l'utilizzo a fini a pubblicitari.

Art 20 Impianti posati lungo o in vista delle strade su suolo o beni pubblici

L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dai centri abitati è consentita dall'art. 23 del decreto legislativo 285/92 e modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 360/93 è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal regolamento emanato con DPR 495/92 ed è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione secondo quanto stabilito all'art. 10 del presente Piano.

All'interno del perimetro del centro abitato non è autorizzata l'installazione di cartelli ed impianti pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.

Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni previste nell'Abaco delle distanze e nelle cartografie denominate "Zonizzazione del territorio comunale" parti integranti del presente Piano. L'ufficio competente può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane, di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate, secondo l'Abaco delle distanze.

Le dimensioni dei cartelli devono comunque rientrare nei limiti stabiliti dall'art. 48 del DPR 495/92

Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del DPR 495/92.

Qualora gli impianti siano installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione

dell'Imposta comunale sulla pubblicità non esclude il pagamento di canoni di affitto o di concessione, ne' l'applicazione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche. La corresponsione per l'affitto o la concessione è determinata con deliberazione della Giunta Comunale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. In caso di variazione del corrispettivo di cui sopra per installazioni già esistenti, l'utente deve comunicare entro 30 giorni l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso del bene comunale.

Art 21 Impianti temporanei, striscioni, assimilati

Fermo restando il disposto combinato dagli artt. 14 e 22 del presente Capo, l'installazione di impianti temporanei, striscioni ed assimilati, per un periodo di permanenza mai superiore ai novanta giorni solari, è soggetta all'iter ed alle modalità di cui agli artt. 10, 11, 12.

Art 22 Limitazioni e divieti

Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui al primo capoverso e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo capoverso, può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del regolamento emanato con il DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, fatte salve le deroghe espressamente previste dal presente Piano, si applicano i divieti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione del regolamento emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

E' vietato comunque utilizzare alberi o strutture provvisorie per l'apposizione di striscioni.

E' vietata comunque l'apposizione di cartelli pubblicitari su alberi e su impianti della segnaletica stradale, su impianti pubblicitari in aggiunta agli stessi.

E' vietata comunque la posa o installazione di mezzi pubblicitari sui marciapiedi qualora lo spazio risultante sia inferiore a mt. 1,5.

Vanno altresì rispettati limitazioni e divieti per le singole tipologie di impianti indicati dal presente Piano.

Art 23 Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi, regolamenti, autorizzazioni, concessioni

Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, o comunque realizzate fuori dalle ubicazioni a ciò destinate ed approvate dal Comune.

Sono ugualmente considerate abusive le affissioni effettuate senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, o comunque eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

Parimenti è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alle installazioni ed esposizioni in opera.

Sono altresì considerate abusive le installazioni e le esposizioni per le quali siano state omessi adempimenti tributari o di altra natura previsti.

Art 24 Sanzioni amministrative ed accessorie

Le sanzioni amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, nonché dalle norme tributarie e regolamentari vigenti, ferma restando la cumulabilità delle medesime.

Le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme tributarie si applicano a carico del proprietario del mezzo pubblicitario, ovvero di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso; è comunque responsabile in solido chi ne ha la disponibilità.

L'Amministrazione comunale potrà altresì disporre la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza nel termine fissato, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio, addebitando ai

responsabili le spese sostenute, ferma restando la possibilità di effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva.

Art 25 Norme transitorie

Tutti gli impianti pubblicitari regolarmente autorizzati e pertanto installati all'entrata in vigore del presente Piano, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso devono essere adeguati entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Qualora l'impianto ovvero il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento, il titolare dell'autorizzazione avrà diritto al rimborso delle somme eventualmente già anticipate a titolo di canone concessorio pertinenti la durata residua e non sfruttata dell'autorizzazione. Le autorizzazioni con scadenza antecedente al termine di cui al comma 1 saranno rinnovate solo se adeguate o adeguabili alle norme del presente Piano.

Gli impianti pubblicitari esistenti ed ammissibili secondo quanto disposto dal presente piano, al fine della verifica di rispondenza alle normative contenute nel piano stesso, sono sottoposti a revisione ed al conseguente rilascio e/o conferma dell'autorizzazione, del nulla osta, ovvero di diniego. Tale verifica sarà conseguente alla richiesta che ciascun interessato dovrà presentare all'Amministrazione Comunale entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano. I titolari degli impianti, nei tempi previsti al comma 3 del presente articolo, dovranno quindi rivolgere apposita istanza all'Ufficio competente, secondo le modalità indicate all'art. 11 del presente Piano, atta ad ottenere il rilascio e/o la conferma dell'autorizzazione o del nulla osta per ciascun impianto. L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare l'esito dell'istanza entro 90 giorni dal suo ricevimento. In caso di esito negativo, l'Amministrazione potrà esaminare una o più opzioni di adeguamento dell'installazione, ovvero, qualora non possibile, indicherà la data entro la quale il manufatto dovrà essere rimosso a spese ed a cura del titolare con contestuale ripristino dei luoghi, data che non potrà comunque superare il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano.

Art 26 Entrata in vigore

Il presente Piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, previo parere della Commissione Edilizia e sentite le Circoscrizioni, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove

incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Potrà essere sottoposto a revisione annuale da deliberare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, per effetto di una maggior sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato e relativa variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della Viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art 27 Tipologia degli impianti

Gli impianti delle pubbliche affissioni possono rientrare nelle seguenti tipologie:

- a. standardi porta manifesti;
- b. plance a muro
- c. posters per l'affissione di manifesti;
- d. tabelloni e altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti, aventi superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno e simili;
- e. altre strutture quali assiti, steccati, impalcature, e ripari di ogni genere compresi quelli intorno ai cantieri edili, purché forniti di adeguata superficie;
- f. altri spazi ritenuti di volta in volta idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabiliti dal presente Piano e dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Gli spazi rientranti nelle tipologie descritte alle lettere e) ed f) non vengono considerati ai fini del computo della superficie complessiva obbligatoria da destinare alle pubbliche affissioni,

L'uso degli spazi di cui alle lettere d), e) e f) non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art 28 Identificazione, caratteristiche, norme tecniche

Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di 70x100 cm e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Gli impianti comunali hanno dimensioni pari o multiple a cm. 70x100 e sono collocati in posizione che consenta la libera e totale percezione del messaggio pubblicitario per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Gli impianti di proprietà comunale devono recare una targhetta con l'indicazione Comune di MONZA - il numero di individuazione, la ditta eventualmente titolare della concessione di gestione.

Art 29 Quantità e ripartizione

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3 e 18 del decreto legislativo n. 507/93 e di quanto stabilito all'art. 5 Capo II del Regolamento Comunale per l'applicazione

dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni la superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a 2200 mq. pari a 3142 fogli del formato 70x100 centimetri. Tale superficie minima è destinata per circa il 60% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica; e per il 40% alle affissioni di natura commerciale. In data maggio 2003 la superficie complessiva degli impianti destinati alla pubblica affissione risulta essere pari a 7472 mq. risulta quindi garantita la superficie minima di 1320 mq. da destinarsi all'affissione istituzionale.

Art 30 Ubicazione

Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel presente Piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

Art 31 Zonizzazione

Nell'ambito del centro abitato inteso come inviluppo dei nuclei sopra descritti si individuano le seguenti zone:

- A1 Zone di attenzione: si definiscono zone di attenzione le zone facenti parte di insediamenti di antico impianto, parchi urbani, nonché le aree limitrofe ad emergenze architettoniche (L. 1089/39).
- A2 Zone di attenzione attenuata: sono le zone di edilizia consolidata soggette a normativa di ristrutturazione urbanistica in Piano Regolatore, zone con destinazione prevalente ad attrezzature di pubblico interesse (istruzione, civile, culto), zone verdi e di rispetto ambientale.
- A3 Zone a regolamentazione selettiva: sono le zone contraddistinte da insediamenti prevalentemente residenziali consolidati e le zone di completamento.
- A4 Zone a normativa parametrizzata: sono le zone destinate a nuovi complessi insediativi residenziali, misti, per il terziario (commercio, servizi, alberghi), nonché le zone degli insediamenti consolidati con destinazione prevalente produttiva, anche con caratteristiche commerciali e terziarie.
- B Zone situate al di fuori del centro abitato: sono le zone esterne alla perimetrazione del centro abitato ed interne ai confini comunali; in tali zone, soggette esclusivamente alla normativa del Codice della Strada, sono previste porzioni di territorio in cui non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari; tali porzioni sono individuate sulla relativa planimetria facente parte integrante del presente Piano.

Art 32 Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio

Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di MONZA costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Il servizio delle pubbliche affissioni è teso a garantire specificatamente l'affissione, a cura dell'Amministrazione comunale, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica.

Il Comune garantisce, altresì, l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs 15 Novembre 1993, n. 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari del presente capo.

Art 33 Affissione manifesti istituzionali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni dell'Amministrazione ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni.

Art 34 Affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni.

Su ogni manifesto 70x100 è ammesso uno spazio di cmq 300 massimo da riservarsi all'apposizione dei marchi degli eventuali sponsor.

Art 35 Affissione manifesti commerciali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Servizio Affissioni su istanza di soggetti privati

secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni.

Art 36 Affissione manifesti funebri

Rientrano nella fattispecie le affissioni di annunci ovvero ringraziamenti relativi ad eventi luttuosi, effettuate dal Servizio Affissioni su istanza di soggetti privati; i manifesti avranno formato non superiore a cm. 35x50.

L'affissione dei manifesti funebri può avvenire esclusivamente sugli appositi impianti comunali specificamente individuati nel presente Piano.

Art 37 Affissione manifesti elettorali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura elettorale o ideologica effettuate dal Servizio Affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

Tali affissioni potranno essere realizzate nelle ubicazioni riportate all'Allegato I.

Art 38 Affidamento a privati del servizio dell'espletamento materiale del servizio

L'Amministrazione comunale può affidare in appalto tramite procedura ad evidenza pubblica, l'effettuazione materiale del servizio di affissione e dell'affissione dei manifesti.

Art 39 Affissione abusiva di manifesti: sanzioni amministrative ed accessorie

Sono vietate e comunque considerate abusive le affissioni effettuate da terzi sugli impianti riservati al Servizio delle pubbliche affissioni comunali.

Le affissioni abusive ai sensi del precedente comma, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono rimosse o comunque eliminate a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 2 giorni. In caso di inadempienza, vi provvede l'Amministrazione Comunale con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Nel caso di affissioni abusive di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie previste nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni.

Art 40 Norme transitorie

Tutti gli impianti affissionali di cui al presente Capo risultanti installati all'entrata in vigore del presente Piano ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, saranno adeguati entro 36 mesi dall'entrata in vigore, a cura dell'Amministrazione comunale.

Art 41 Entrata in vigore

Il presente Piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, previo parere della Commissione Edilizia e sentite le Circostrizioni entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Potrà essere sottoposto a revisione annuale da deliberare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, per effetto di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

ALLEGATO I - UBICAZIONE SPAZI PER L’AFFISSIONE DEI MANIFESTI ELETTORALI

1. Via De Amicis/Carrobiolo Lungo la recinzione Ufficio Igiene
2. Via Parmenide Recinzione campo di calcio dell'Oratorio
3. Via Lecco Recinzione Parco in prossim Casa Cantoniera
4. Via Annoni Lungo il marciapiede campo giochi
5. Via Magellano Marciapiede prospiciente la Scuola Elementare
6. Via Esterle Lungo il muro di cinta di Via Esterle
7. Via Visconti/Aliprandi Lungo il muro di recinzione del Lambro
8. Via Canova Lungo la recinzione del campo di calcio della Gerardiana
9. Via E. da Monza Recinzione N.E.I.
10. Via Libertà/Tosi Sul marciapiedi lato parcheggio
11. Via Gadda Lungo il marciapiede sinistro entrando da Viale Libertà
12. Via Mentana Recinzione mercato ingrosso ortofrutticolo
13. Via Buonarroti Recinzione campo giochi
14. Via Sangalli Fronte MonzaCar
15. Via Borsa Davanti ai giardinetti
16. Via Amati/Amendola Recinzione campo giochi dell'oratorio
17. Via Gallarana Recinzione Banca COMIT
18. Via Poliziano Recinzione Sc. Elementari
19. Via Mameli Lungo la recinzione Sc. Elementare
20. Via Modigliani Marciapiede sulla sinistra (giardinetti pubblici)
21. Via Cedema Lungo il marciapiede dei giardinetti pubblici
22. Via Montegrappa Recinzione Istituto IPSIA
23. Via Zara Recinzione Se. Elementare
24. Via Fiume Marciapiedi giardini di fronte alle case popolari
25. Via San Rocco Recinzione campo giochi
26. Via Omero Lungo il parcheggio di fronte alla scuola
27. Via Borgazzi Recinzione deposito AMSA
28. Via Borgazzi Prossimità civici n. 136 e n. 144 e di fronte al Supermercato COOP
29. Via Cavallotti Recinzione Istituto M. Bianchi
30. Via Pacinotti Scuola elementare
31. Via Romagna/Umbria Recinzione campo giochi
32. Via Biancamano Marciapiedi giardinetti sulla destra da Via Vittorio Veneto
33. Via Vittor Pisani Recinzione Se. Elementare e giardinetto fronte ingresso scuola

- | | | |
|-----|---------------------------------------|--|
| 34. | Via Iseo | Recinzione Scuola Media |
| 35. | Via San Fruttuoso | Giardinetti pubblici di fronte |
| 36. | Via Monte Bianco | Lungo i giardinetti prospicienti l'Asilo Nido |
| 37. | Via Pizzagalli | Lungo recinzione terreno di fronte |
| 38. | Via Borgazzi/Edison | Marciapiedi prospicienti uffici ENEL |
| 39. | Via Sorteni | Al semaforo di Via Taccona sul marciapiede di destra |
| 40. | Via Caduti del Lavoro | Lungo la recinzione delle FF. S. S. |
| 41. | Via Lucania | Lungo recinzione campo giochi |
| 42. | Val Seriana | Recinzione campo da tennis |
| 43. | Via Calatafimi | Recinzione Campo Sportivo dell'Oratorio |
| 44. | Via Dante | Lungo il muro di cinta della ex Ditta Pastori e Casanova |
| 45. | Via Boccaccio | Lungo la cancellata del Parco di Monza |
| 46. | Via Volta | Lungo il muro di recinzione del Collegio San Giuseppe |
| 47. | Via Boito | All'inizio della Via sui due lati |
| 48. | Via Perosi/Boito | Recinzione campo giochi |
| 49. | Via Della Birona | Recinzione Scuola Elementare |
| 50. | Via Paganini/Donizetti | Marciapiedi parcheggio |
| 51. | Via Ramazzotti | Recinzione campo sportivo "La Dominante" |
| 52. | Via L. Manara | Recinzione oratorio "S. Biagio" |
| 53. | Via Villoresi/Tomeamento | |
| | Lungo il marciapiede Chiesa S. Biagio | |
| 54. | Via Sempione | Recinzione Liceo Frisi |